Procedura per l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui all'art. 316 ter del Codice Penale (*indebita percezione di erogazioni/prestazioni a danno dello Stato*), a seguito dell'utilizzo da parte degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro di competenza regionale, di titoli di viaggio agevolati, sulla base del reddito familiare ISEE inferiore a euro 36.151, 98.

I gestori dei servizi di tpl che nell'ambito delle attività di controllo dei titoli di viaggio verifichino l'utilizzo da parte degli utenti di tagliandi ISEE-TPL palesemente contraffatti provvedono:

- ai sensi dell'art. 25 comma 6 della L.R. 42/1998, alla contestazione della violazione ed al ritiro del titolo contraffatto;
- alla trasmissione tramite PEC alla Regione Toscana Area di Coordinamento Trasporto Pubblico Locale – della copia conforme del verbale di accertamento con allegata la copia conforme del titolo di viaggio contraffatto (abbonamento più tagliando ISEE TPL), entro 30 giorni dall'accertamento;

La Regione Toscana - Area e di Coordinamento Trasporto Pubblico Locale – provvede con personale appositamente individuato, alla consultazione della banca dati, relativa alle dichiarazioni ISEE presentate dai cittadini, messa a disposizione della Regione da parte dell'INPS, e qualora verifichi l'assenza di certificazione ISEE o il mancato possesso dei requisiti reddituali richiesti, provvede in base alla L. 689/1981 e alla L.R. 81/2000, all'emissione del processo verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 316 ter del codice penale con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al triplo del beneficio conseguito; tale beneficio è pari alla differenza fra il costo del titolo di viaggio senza agevolazioni e il costo di quello agevolato sulla base del reddito familiare ISEE inferiore a euro 36.151, 98.

In caso di mancato pagamento della suddetta sanzione, la struttura regionale competente (D.G. della Presidenza – Settore Tributi e sanzioni) procederà all'emissione dell'ordinanza ingiuntiva e delle eventuali successive fasi di iscrizione a ruolo.

Si fa presente che, come definitivamente chiarito dalla sentenza n. 7537 del 16/12/2010 della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni unite penali – relativa alla depenalizzazione del reato di cui all'articolo 316 ter del Codice Penale "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" l'eventuale falsità del titolo di viaggio agevolato (abbonamento e tagliando ISEE TPL), non costituisce reato e quindi non determina la necessità di inoltro della relativa denuncia alla Procura della Repubblica.

Per quanto riguarda i titoli di viaggio del sistema integrato regionale "Pegaso" il controllo di congruità fra la fascia di reddito ISEE di appartenenza e la fruizione dell'agevolazione sarà effettuato sulla totalità dei casi, una volta l'anno, entro il 30 di aprile su dati relativi agli abbonamenti agevolati rilasciati entro il mese di gennaio, e quindi mensilmente sui nuovi abbonamenti agevolati; in prima applicazione il controllo annuale verrà effettuato entro 90 giorni dalla compiuta integrazione della convenzione Pegaso.